

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2005

settembre

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Introduzione

Testo della Circolare del Ministero
dell'Interno del 9 settembre 2005:
“Sportello Unico per l'immigrazione.
Ricongiungimenti familiari. Disposizioni del
Ministero degli Affari Esteri”

**“Inform. Legge”
n. 64**

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*della Federazione delle
Chiese Evangeliche
in Italia*

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 19 settembre 2005

cari amici e care amiche,

Il 9 settembre 2005 il Ministero dell'Interno ha comunicato agli Sportelli Unici alcune disposizioni in merito alla **documentazione proveniente dall'estero** che deve essere prodotta nei procedimenti di **ricongiungimento familiare**.

Il primo punto prevede che le Rappresentanze diplomatiche “valutino” la condizione economica dei familiari a carico solo se questi sono figli maggiorenni invalidi o genitori ultrasessantacinquenni con altri figli in patria.

Nel caso invece di ricongiungimento con genitori a carico senza altri figli in patria non dovrà essere prodotta alcuna documentazione relativa alla loro condizione economica.

Il secondo punto riguarda invece la “validazione” dei documenti, che deve essere richiesta presso le Rappresentanze diplomatiche con un'apposita istanza (allegando il permesso di soggiorno) da chi chiede il ricongiungimento, anche attraverso i familiari con i quali si chiede il ricongiungimento.

Nel caso sia necessaria anche la legalizzazione dei documenti (oltre alla validazione) si può presentare alla Rappresentanza diplomatica una sola istanza.

*Patrizia Toss
Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per Le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Prot. N. 2354 / 2.4

Roma, 9 settembre 2005

-AI SIGG. PREFETTI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO

AOSTA

e, p. c.:

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff.IV- Centro Visti

ROMA

OGGETTO : Sportello Unico per l'immigrazione Ricongiungimenti familiari
Disposizioni del Ministero degli Affari Esteri .

Si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha impartito alcune disposizioni alle Rappresentanze diplomatiche in merito alla documentazione proveniente dall'estero che deve essere prodotta nei procedimenti di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico.

Riguardo alla "valutazione" concernente la condizione economica dei familiari a carico - prescritta dall'art. 6 comma 1 lettera f) del regolamento di attuazione - di competenza delle Rappresentanze diplomatiche, il predetto Dicastero ha precisato che detta valutazione deve essere limitata solo alle ipotesi previste dall'art. 29, comma 1 lett. b-bis e seconda parte del T.U. sull'immigrazione (figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere al loro sostentamento a cimsa del loro stato di salute che comporti invalidità totale e genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute), ritenendo, invece, che nessuna sia richiesta nei casi di ricongiungimento familiare di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza (art. 29, comma 1- lett. c prima parte).

Pertanto, in quest'ultima circostanza, gli stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare non dovranno produrre agli sportelli unici alcuna documentazione proveniente dall'estero relativa alla condizione economica dei familiari.

Riguardo alla "validazione" dei documenti, prevista dall'art. 6, comma 2, del Regolamento di attuazione, il Ministero degli Affari esteri ha precisato che la relativa richiesta deve essere inoltrata alle rappresentanze diplomatiche (anche attraverso i familiari con i quali si richiede il ricongiungimento), con apposita istanza, accompagnata da copia del permesso di soggiorno, da parte del cittadino straniero regolarmente residente nel territorio nazionale, titolare del diritto al ricongiungimento familiare; nel caso in cui la validazione sia preceduta dalla legalizzazione, può essere presentata una sola istanza volta a sottoporre alla Rappresentanza diplomatica la richiesta di entrambi gli atti amministrativi.

IL DIRETTORE CENTRALE

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.ch>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infrom. Legge

Informazione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcci.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcci.it

www.fcci.it

§